

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 695/AV4 DEL 10/10/2018**

Oggetto: SIG. V.R. DIPENDENTE A T.I. REVOCA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERAMENTO PERIODO COMPORTO MALATTIA ART.23 CCNL COMPARTO SANITA' 1/09/1995. REINTEGRO IN SERVIZIO. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO N. 133/2018.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare esecuzione alla sentenza n. 133/2018 pubblicata il 24/08/2018 e notificata, con PEC del 05/09/2018, all'Avv. Domenico Capriotti, procuratore dell'Azienda, con cui il giudice del Tribunale di Fermo, Ufficio del Lavoro, ha disposto la nullità del licenziamento intimato all'ex dipendente Sig. V.R. dal 21/04/2017 (determina n. 319/AV4 del 20/04/2017) e, per l'effetto, ha condannato l'Area Vasta 4 alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute per il periodo di licenziamento all'effettiva reintegra oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento fino al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
2. Di dare atto che il provvedimento di reintegra con i conseguenti effetti economici viene disposto nelle more dell'esito del ricorso in Appello proposto avverso la suddetta sentenza;
3. Di reintegrare nel rapporto di lavoro il Sig. V.R., dipendente a tempo indeterminato, con le mansioni, nel profilo e nella qualifica di appartenenza, stabilendo che prima della ripresa dell'attività lavorativa sia sottoposto a visita periodica dal medico competente in applicazione della vigente normativa di cui al D. L.tivo n. 81/2008;
4. Di dare atto che al dipendente, in esecuzione della sentenza n. 133/2018 saranno corrisposte, a titolo di indennità risarcitoria, le retribuzioni dovute dal 21/04/2017 fino alla data di effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione monetaria, precisando che dalla somma sarà detratto, a compensazione, l'importo pari alla spesa complessiva sostenuta dall'Azienda per la corresponsione dell'indennità di preavviso con interessi e rivalutazione monetaria quanto alla quota percepita dal Sig. V.R. (determina n. 319/AV4 del 20/04/2017);

5. Di dare atto, altresì, che la corresponsione dell'indennità risarcitoria al Sig. V.R., detratto a compensazione l'importo indicato al precedente punto 4) con interessi e rivalutazione monetaria, comporta una spesa complessiva pari ad € 32.266,28 di cui € 23.188,86 (quota spettante al dipendente), € 208,86 (rivalutazione monetaria), € 25,86 (interessi), € 6.691,64 (contributi) e € 2.151,06 (IRAP). La spesa complessiva sarà registrata per l'importo di € 11.333,72 al conto 0202030103 (fondo contenziosi personale dipendente) contabilità generale Esercizio 2017, mentre i restanti importi pari a € 15.336,33 Competenze, € 4.292,64 Oneri e € 1.303,59 IRAP saranno imputati al budget 2018;
6. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi del dipendente sono indicati nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i..
8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa.

Per il parere infrascritto:

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente sarà registrata per l'importo di € 11.333,72 al conto 0202030103 (fondo contenziosi personale dipendente) contabilità generale Esercizio 2017, mentre i restanti importi trovano compatibilità nel budget 2018 provvisoriamente assegnato.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta

Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA POLITICHE DEL PERSONALE)

Con determina n. 319/AV4 del 20/04/2017 è stato risolto il rapporto di lavoro con il Sig. V.R., dipendente a tempo indeterminato, dal giorno successivo a quello di adozione dell'atto, in applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 23 del CCNL Comparto Sanità del 1°/09/1995, nonché degli artt. 2110 e 2118 del C.C. stante l'avvenuto superamento del periodo massimo di comporto per malattia pari a 18 mesi.

Con il medesimo atto è stata, altresì, corrisposta al dipendente, in applicazione del comma 3 dell'art. 23 del CCNL Comparto Sanità del 1°/09/1995, l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto previsto dall'art. 39 CCNL Comparto Sanità del 1°/09/1995 di cui € 7.117,80 erogati al dipendente con imputazione al conto N. 0514.020303 (Competenze Personale Ruolo Tecnico), € 1.694,04 per gli oneri sociali imputati al conto N. 0514.020103 (Oneri Sociali Ruolo Tecnico) ed € 605,01 per IRAP imputati al conto N. 0514.020203 (IRAP Personale Ruolo Tecnico).

Il dipendente ha impugnato la determina di licenziamento davanti al Tribunale di Fermo (causa civile n. 616/2017) chiedendone l'annullamento con conseguente condanna dell'Area Vasta 4 alla reintegra nel posto di lavoro con l'anzianità maturata, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra o comunque non inferiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra e al risarcimento del danno morale e personale da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza n. 133/2018 pubblicata il 24/08/2018 e notificata all'Avv. Domenico Capriotti, procuratore dell'Azienda con PEC del 05/09/2018, il giudice del Tribunale di Fermo, Ufficio del Lavoro, ha disposto la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, ha condannato l'Area Vasta 4 alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute per il periodo di licenziamento all'effettiva reintegra oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento fino al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Sono in fase di adozione le determine ASUR per proporre appello contro la sentenza sopra citata, pertanto nelle more della pronuncia relativa a quest'ultima richiesta, si ritiene di dover dare esecuzione alla sentenza n. 133/2018.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell'U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani

- ALLEGATI -

1 pagina Allegato cartaceo